

Legge regionale 03 ottobre 1981 , n. 70 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Norme di modifica e di rifinanziamento di alcune leggi a favore del settore primario.

Art. 3

Per gli interventi previsti dall' articolo 1, primo comma della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 1.450 milioni di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 1.450 milioni fa carico al capitolo 7130 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.450 milioni per il piano, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 1.450 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 44 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).